

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torino-sezione 1° civile  
in composizione collegiale costituita da

dott. Francesco Rizzi	Presidente ff. rel.
dott. Marco Ciccarelli	Giudice
dott. Guglielmo Rende	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta in primo grado al n.30897 R.G. 2014, promossa da Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede istituzionale in Aosta, in persona del Presidente della Regione pro tempore, in Torino elettivamente domiciliata in c.so Re Umberto n.65 presso lo studio dell'avv. G. M. Saracco che la rappresenta e difende in forza di delega a margine dell'atto di citazione, con rituale indicazione dell'indirizzo PEC

ATTORE

contro

S.p.a. Aeroporto Valle d'Aosta - Aeroport du Val d'Aoste, AVDA, in persona del legale rappresentante, con sede in Saint Christophe (AO) ed in Torino elettivamente domiciliata in via Alfieri n.19 presso lo studio dell'avv. M. Militerni che la rappresenta e difende in forza di delega a margine della memoria 17.1.17, con rituale indicazione dell'indirizzo PEC

CONVENUTO

OGGETTO: rapporti societari

CONCLUSIONI PER L'ATTORE: Dichiarare nulla ovvero annullare la delibera assembleare dell'assemblea della s.p.a. AVDA del 16.6.14 nella parte in cui si approvano i bilanci di esercizio AVDA s.p.a. al 31.12.09, al 31.12.10, al 31.12.11, al 31.12.12 e al 31.12.13; con vittoria di spese.

CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO: Sospendere il presente giudizio ex art.295 c.p.c. e accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire dell'attrice; dichiarare la decadenza processuale dell'attrice e, per l'effetto, rigettare le domande; in subordine, respingere nel merito le domande volte ad ottenere l'annullamento della delibera impugnata; con vittoria di spese.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La Regione Autonoma della Valle d'Aosta, socia della s.p.a. Aeroporto Valle d'Aosta - Aeroport du Val d'Aoste, AVDA, e titolare del capitale sociale nella percentuale del 49%, impugnava la deliberazione assembleare della società adottata in data 16.6.14 con la quale è stato approvato il bilancio della società medesima chiuso il 31.12.13 e, contemporaneamente, riapprovati i bilanci degli anni 2009, 2010, 2011, e 2012, i primi due già oggetto di sentenza emessa dal tribunale di Aosta, i secondi due oggetto di impugnativa le cui cause pendono dinanzi al tribunale di Torino.



Allegava la nullità (o l'annullabilità) della deliberazione assembleare giacchè il relativo progetto di bilancio era stato approvato da un Consiglio di Amministrazione revocato con provvedimento ex art.2409 c.c. del Tribunale di Aosta e, quindi, in carenza di potere. Assumeva, nel merito, che tutti i bilanci approvati in assemblea non rispondevano ai principi di chiarezza, prudenza, veridicità e ragionevolezza.

Si costituiva la società convenuta dapprima tramite l'amministratore giudiziario, che si rimetteva alle decisioni del Collegio rilevando, comunque, che il provvedimento di nomina non risultava essere esecutivo e che, inoltre, l'incarico era scaduto e, successivamente, si costituiva (all'esito della sopravvenuta revoca giurisdizionale dell'amministratore giudiziario) tramite il rinominato presidente del consiglio di amministrazione eccependo la decadenza dalla facoltà di impugnativa del bilancio per scadenza del termine di novanta giorni ex art.2377, 6°c., c.c.. Eccepiva la sussistenza del giudicato oggetto della sentenza del tribunale di Aosta circa i vizi rilevati nei bilanci del 2009 e del 2010 e già contestati in quella sede e chiedeva la sospensione del processo ex art.295 c.p.c. relativamente alla pendenza dinanzi al tribunale di Torino delle impugnative dei bilanci 2011 e 2012. Contestava, nel merito, la sussistenza di irregolarità del bilancio e chiedeva il rigetto della domanda.



La domanda è fondata e dev'essere accolta e la impugnata delibera di approvazione dei bilanci dev'essere annullata.

In via pregiudiziale si deve chiarire che alcun presupposto per la sospensione del giudizio ai sensi dell'art.295 c.p.c. (richiesta da parte convenuta) ricorre nel caso oggetto del presente giudizio per i motivi già individuati con ordinanza data all'udienza del 16.12.15 al cui contenuto si rinvia.

Sempre in via pregiudiziale si deve sottolineare come l'eccezione di decadenza (in cui sarebbe incorsa parte attrice) dal diritto di impugnazione della delibera, sollevata da parte convenuta ai sensi dell'art.2377, 6°c., c.c., per decorso del termine di novanta giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese, motivata dalla circostanza che l'originaria notificazione dell'atto di citazione è stata dichiarata nulla dal giudice e che la relativa rinnovazione è avvenuta oltre il suddetto termine di decadenza, è infondata.

Ai sensi dell'art.291, 1°c., c.p.c., infatti, "la rinnovazione impedisce ogni decadenza" e, appunto, parte attrice ha ritualmente rinnovato la notificazione dell'atto di citazione con la conseguenza che avendo l'attore rispettato il termine perentorio assegnatogli, agendo il rimedio "ex tunc", gli effetti dell'atto vanno ricollegati alla prima notificazione e la rinnovazione impedisce, quindi, ogni decadenza compresa quella relativa a termini di impugnazione (Cass.1995 n.9385) riferita al tempestivo esercizio del diritto.



Il tribunale di Aosta, con decreto in data 31.10.13, viste le gravi irregolarità compiute dagli amministratori della s.p.a. AVDA in violazione dei loro doveri, ha disposto, ai sensi dell'art.2409, 4°c., c.c., la revoca degli amministratori (e dei sindaci) e la nomina di un amministratore giudiziario per la durata di un anno (quindi, fino al 31.10.14) conferendogli i poteri di ordinaria amministrazione (e con l'obbligo di richiedere l'autorizzazione del tribunale per gli atti eccedenti).

Il consiglio di amministrazione della s.p.a. AVDA, in pratica, è stato integralmente revocato e gli amministratori privati dei relativi poteri.

Successivamente pero', il consiglio di amministrazione (nonostante fosse stato revocato dal tribunale) ha (ri)approvato (doc. n.87 di parte attrice) i (progetti dei) bilanci degli anni 2009 e 2010 (oggetto della sentenza di nullità del tribunale di Aosta) e, rispettivamente, in data 28.1.14 e 12.5.14 ha provveduto a riapprovare anche i progetti di bilancio degli anni 2011 e 2012 (oggetto di impugnazione con cause pendenti dinanzi al tribunale di Torino) nonché ad approvare quello dell'anno 2013, sottoponendoli tutti (sempre doc. n.87 di parte attrice) all'assemblea della società che, con deliberazione in data 16.6.14 (impugnata in questa sede) li ha (previa revoca delle originarie delibere di approvazione dei bilanci 2011 e 2012) approvati.



Ora, come detto, il consiglio di amministrazione della s.p.a. AVDA era stato revocato con relativa nomina di un amministratore giudiziario il che comporta l'inefficacia di eventuali atti posti in essere dagli organi sociali in contrasto con il disposto dell'art.2409 c.c. (Cass.1973 n.2113), cosicchè gli amministratori della s.p.a. AVDA non avrebbero potuto redigere ed approvare i progetti di bilancio sottoposti all'assemblea e da questa approvati, giacchè tale compito spettava all'amministratore giudiziario (Trib. Verona, 15.7.1996, in Soc., '97, 76).

Si noti, per completezza (e benchè nessuna delle parti abbia rilevato la questione), che a tal fine risulta del tutto irrilevante che al momento della redazione dei progetti di bilancio alcuni degli amministratori (tutti ormai) revocati fossero stati sostituiti dall'assemblea.

Tale (tra l'altro, limitata) rinnovazione del consiglio di amministrazione (integralmente revocato) appare del tutto ininfluyente dopo che l'amministratore giudiziario sia già stato nominato dal tribunale, giacchè neppure l'assemblea puo' eludere le conseguenze del procedimento ex art.2409 c.c. (ad es., revocando l'amministratore giudiziario o sostituendolo con un nuovo consiglio di amministrazione).

Venendo ora a trattare la questione dirimente oggetto del presente giudizio, il Collegio giudicante non condivide l'opinione secondo la quale il decreto di revoca degli



amministratori di una società di capitali e di nomina di un amministratore giudiziario, emesso dal tribunale ai sensi dell'art.2409 c.c., non è immediatamente efficace, a meno che il tribunale stesso abbia statuito in tal senso per motivi di urgenza (e, nel caso oggetto del presente giudizio, il tribunale di Aosta non lo ha fatto espressamente) ex art.741 c.p.c. (Corte d'Appello di Roma, 10.8.2000, in Società, 2001, 438).

Opinione che, secondo alcuni, risulterebbe rafforzata dalla circostanza che l'art.26 D.Lgs.vo n.5/03 (norma sul procedimento in materia di diritto societario), che prevedeva come nei procedimenti in Camera di Consiglio il giudice provvede con decreto motivato "immediatamente esecutivo", è stato abrogato.

Il dato normativo tutt'ora vigente non avvalora tale tesi.

Ai sensi dell'art.92 disp. att. c.c., infatti, "il decreto previsto dall'art.2409 del codice civile, che nomina l'amministratore giudiziario...priva l'imprenditore, dalla sua data, dell'amministrazione della società nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore giudiziario".

Dalla data del decreto emesso ai sensi dell'art.2409 c.c., quindi, l'amministratore revocato è privato dei poteri che sono conferiti all'amministratore giudiziario.

La lettera della norma è chiara nell'individuare, di conseguenza, l'efficacia esecutiva del decreto di revoca degli



amministratori della società come conferma, inoltre, l'art.103 disp. att. c.c. che statuisce come il decreto ex art.2409 c.c. "deve essere comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione". Considerato che tale iscrizione, ai sensi dell'art.2193 c.c., è finalizzata a conferire efficacia (anche) nei confronti dei terzi al decreto di revoca dell'amministratore (tramite la possibilità di opposizione del provvedimento ai medesimi), una tale efficacia presuppone l'esecutività immediata del provvedimento.

Gli art. 92 e 103 disp. att. c.c. nell'attuale formulazione (operata dall'art.9, 1.a) e c), D.Lgs.vo n.6/03) sono, infatti, tutt'ora in vigore; ricalcano, inoltre, analoga formulazione vigente anche anteriormente alla riforma del rito societario (ora abrogato) ove parimenti nei medesimi articoli 92 e 103 disp. att. c.c. si prevedeva che il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario "priva l'imprenditore, dalla sua data, dell'amministrazione dell'impresa" e se ne disponeva l'iscrizione nel registro delle imprese; rappresentano una normativa speciale applicabile ai provvedimenti resi in Camera di Consiglio ai sensi dell'art.2409 c.c. rispetto alla normativa generale di cui all'art.741 c.c. (che non prevede l'immediata efficacia dei decreti del Collegio) e prevalgono su questa.

La giurisprudenza che questo collegio condivide, infatti,





reputa che i provvedimenti emanati dal tribunale ex art.2409 c.c. sono, per legge, immediatamente esecutivi nonostante reclamo (Corte d'Appello di Torino, 25.10.1988, in Giur. It., 1988, II, 713).

Il provvedimento del tribunale di revoca degli amministratori ex art.2409 c.c. ha effetto dalla sua data e, per il combinato disposto degli art.92, 103 disp. att. c.c., è da ritenersi esecutivo nonostante il reclamo, privando l'amministratore revocato immediatamente del proprio ufficio ed investendone, in suo luogo e vece, l'amministratore giudiziale nominato (Trib. Pisa, 20.10.1989, in Dir. Fall., 1990, II, 1095).

E' stato ulteriormente ribadito che il decreto emesso dal tribunale ex art.2409 c.c., con cui gli amministratori della società sono stati revocati ed è stato nominato un amministratore giudiziario, è immediatamente esecutivo (Corte d'Appello di Firenze, 2.3.1994, in Giur. Merito, 1995, 8; Corte d'Appello di Trento, 17.5.1996, in Società, 1996, 1285) e questo anche se sia stato proposto reclamo ex art.739 c.p.c. (Trib. Palermo, 4.6.1997, in Società, 1998, 75), nella quale ipotesi puo' solo intervenire, eventualmente, la sospensione in sede di reclamo in Corte d'Appello (Corte d'Appello Firenze, 18.9.2001, in Giur. Merito, 2002, 73).

Nel caso oggetto del presente giudizio, invece, la Corte d'Appello di Torino, con provvedimento in data 9.2.16, ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso il provvedimento



di revoca degli amministratori per sopravvenuta carenza di interesse.

Suffraga la tesi dell'immediata efficacia ed esecutività del provvedimento ex art.2409 c.c. anche la circostanza che la Suprema Corte qualifica tale provvedimento di nomina di un amministratore giudiziale con revoca di quello prescelto dall'assemblea quale misura di natura cautelare (Cass.2005 n.10349) la quale, ex se, è ben difficilmente compatibile con un provvedimento non dotato di efficacia immediata (e, quindi, non in grado di soddisfare le stesse esigenze cautelari per le quali viene emesso).

Per scrupolo di completezza è bene sottolineare che alcuna rilevanza assume nel presente procedimento la circostanza che, "causa il venir meno del requisito dell'attualità delle condotte all'epoca ritenute irregolari", il tribunale di Aosta, con sopravvenuto decreto in data 28.7.16, abbia revocato la nomina dell'amministratore giudiziario, trattandosi di provvedimento, come tale, privo di effetto retroattivo ed idoneo solamente a far cessare, "ex nunc", gli effetti del primitivo decreto adottato (arg. ex Tribunale di Ariano Irpino, 3.10.2001, in Giur. Merito, 2002, 71).

Accertato, quindi, che il revocato consiglio di amministrazione della s.p.a. Avda non aveva i poteri per approvare i progetti di bilancio e sottoporli all'assemblea, si tratta di verificare quali siano le conseguenze di tali

illegittime condotte degli amministratori sulla validità della delibera in data 16.6.14 in questa sede impugnata.

Ai sensi dell'art.2423, 1°c., c.c., "gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio...".

Secondo unanime opinione il bilancio di esercizio è il risultato di un complesso procedimento al quale concorrono vari organi e, "in primis", gli amministratori che (quali titolari della fase preparatoria) lo redigono (la dottrina parla di "progetto di bilancio") con attribuzione non delegabile come prevede espressamente l'art.2381, 4°c., c.c.

L'approvazione consiliare del progetto, inoltre, è un atto dovuto dagli amministratori i quali devono comunicarlo, ex art.2429, 1° e 3°c., c.c. (unitamente alla relazione), al collegio sindacale trenta giorni prima dell'assemblea nonché depositarne copia per i quindici giorni che precedono l'assemblea nella sede sociale.

Tale progetto di bilancio redatto dagli amministratori, quindi, ha una propria valenza quale fase primaria del procedimento di approvazione assembleare del bilancio e se redatto, ad es., in violazione del principio di chiarezza, su ricorso giurisdizionale di un componente del consiglio di amministrazione la relativa deliberazione puo' anche essere oggetto di autonoma sospensiva cautelare (Trib. Milano, 30.7.2010, Soc., '11, 393).

Il procedimento di approvazione del bilancio oggetto del



presente giudizio, quindi, risulta viziato sin dalla sua fase primaria-preparatoria (redazione ed approvazione del progetto di bilancio) il che si riflette sulla delibera di approvazione del bilancio medesimo che risulta invalida, giacchè l'illegittima costituzione di un organo sociale (consiglio di amministrazione) compromette anche la validità degli atti compiuti da organi diversi (assemblea societaria) che siano confluenti in un medesimo procedimento o comunque ad esso legati da un nesso di consequenzialità necessaria (Cass.2008 n.11554): il caso oggetto del presente giudizio.

In particolar modo, ai sensi del combinato disposto degli art.2377 e 2379 c.c., l'annullabilità costituisce la forma generale di invalidità delle deliberazioni assembleari, mentre la nullità si ha solo nei casi previsti dalla legge. Il sistema delle invalidità in tema di deliberazioni assembleari risulta, infatti, rovesciato rispetto al sistema delle invalidità negoziali.

Specificamente, secondo unanime opinione, i vizi del procedimento attengono ad ipotesi di annullabilità delle deliberazioni assembleari societarie.

Ancor piu' in particolare la Suprema Corte ha statuito che i vizi del procedimento di formazione del bilancio (di cui gli amministratori devono assumere la paternità del relativo progetto: Cass.1993 n.3458) comportano l'annullabilità (e non la nullità) delle delibere di approvazione ai sensi



dell'art.2377 c.c. (Cass.1998 n.1292).

In un caso sostanzialmente analogo, del resto, la Suprema Corte ha statuito l'annullabilità della deliberazione di approvazione del bilancio in caso di illegittima costituzione del collegio sindacale essendo questa destinata ad inficiare la regolarità del procedimento di approvazione del bilancio sociale e della deliberazione assembleare che lo conclude perché la relazione dei sindaci costituisce indiscutibilmente un momento essenziale di detto procedimento (Cass.2008 n.11554): momento non meno essenziale costituisce, certamente, la redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori con la conseguenza che se il consiglio di amministrazione che lo approva risulta (come nel caso oggetto del presente giudizio) illegittimamente costituito, cio' non puo' che riflettersi sulla delibera di approvazione del bilancio che, appunto, dev'essere annullata.

Per i complessivi motivi di cui sopra, in conclusione, la deliberazione assembleare del 16.6.14 nella parte di approvazione dei bilanci al 31.12.09, al 31.12.10, al 31.12.11, al 31.12.12 ed al 31.12.13 dev'essere annullata.

Ogni ulteriore eccezione sollevata da parte convenuta rimane assorbita dai suddetti motivi della decisione.

Le spese legali seguono la soccombenza di parte convenuta, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.



Il Collegio,  
definitivamente pronunciando;  
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;  
annulla la delibera assembleare della s.p.a. Aeroporto Valle  
d'Aosta - Aeroport du Val d'Aoste - AVDA del 16.6.14 nella  
parte in cui approva i bilanci di esercizio chiusi al  
31.12.09, 31.12.10, 31.12.11, 31.12.12 ed al 31.12.13;  
dichiara, per l'effetto tenuta a e condanna parte convenuta a  
pagare a parte attrice la somma di euro 28.360,25 (di cui  
euro 1.088,75 per esposti, euro 4.000,00 per la fase di  
studio, euro 2.800,00 per la fase introduttiva, euro 9.915,00  
per la fase istruttoria ed il resto per la fase decisoria e  
rimborso forfettario) oltre CPA e IVA sulle somme costituenti  
imponibile a titolo di refusione delle spese processuali;  
Così deciso in Torino il 29.9.17.

IL PRESIDENTE FF. GIUDICE ESTENSORE

Dott. Francesco Rizzi

